



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **92** DEL **13 OTT. 2023**

OGGETTO: Approvazione dell'integrazione all'analisi di rischio sito specifica e del Progetto di Messa in sicurezza Operativa per il sito PV Q8 2199, ubicato in S.R. 515 Noalese in Comune di Santa Maria di Sala (VE).
Proponente: Kuwait Petroleum S.p.A. Art. 242 e segg. del D.Lgs. 152/06.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva la revisione dell'analisi di rischio sito specifica e il Progetto di Messa in sicurezza Operativa per il sito PV Q8 2199, ubicato in S.R. 515 Noalese in Comune di Santa Maria di Sala (VE), sulla base del parere positivo della Conferenza di Servizi decisoria convocata in forma semplificata e in modalità asincrona con nota prot. 407376 del 28/07/2023.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROGETTI SPECIALI PER VENEZIA

VISTO

- il documento di Kuwait Petroleum Italia Spa, presentato per il tramite di Mares S.r.l., dal titolo "PV Q8 2199, S.R. Noalese km 27+805, Santa Maria di Sala (VE). Report Analisi di rischio sito-specifica Rev 1", acquisito agli atti dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 86340 del 02/03/2017, integrato dal documento dal titolo "PV Q8 2199, S.R. Noalese km 27+805, Santa Maria di Sala (VE). Report Analisi di rischio sito-specifica Rev 1 – Nota integrativa", acquisito agli atti dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 214598 del 01/06/2017.

CONSIDERATO

- che il documento di revisione di analisi di rischio sito-specifica per il sito è stato approvato con Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia n. 26 del 10/08/2017;

PREMESSO CHE

- Mares Italia S.r.l. ha trasmesso, per conto di Kuwait Petroleum Italia Spa, con nota prot. n. MPA/FG/CDS/161120-05 del 16/11/2020, acquisita agli atti della Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 488601 del 17/11/2020, il documento *Analisi di Rischio sito specifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. 31/2015*, che riporta la revisione dell'analisi di rischio approvata, elaborata utilizzando i dati rilevati nel corso delle campagne di monitoraggio e indagine eseguite dal 2018;
- la documentazione di cui sopra è stata esaminata nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria del 25/02/2021, in esito alla quale, con nota protocollo n. 168449 del 13/04/2021 è stato trasmesso il relativo verbale, contenente richiesta di integrazioni documentali e di indagine, da trasmettere entro 90 giorni;

VISTA

- la documentazione trasmessa dal proponente in seguito alla Conferenza di Servizi istruttoria del 25/02/2021 ed avente per oggetto *PV Q8 2199, S.R. 515 "Noalese" km 27+805, Santa Maria di Sala (VE)*. *Riscontro al verbale della Conferenza dei Servizi del 25/02/2021*, trasmessa con nota del 16/11/2021 ed acquisita agli atti dalla Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 5377040 del 17/11/2021;

VISTI

- gli esiti della Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi in data 10/03/2022, convocata con nota protocollo n. 89409 del 25/02/2022 per la valutazione della soprarichiamata documentazione progettuale;

VISTA

- la nota protocollo n. 240587 del 26/05/2022 con cui è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 10/03/2022, contenente la richiesta di rielaborazione dell'analisi di rischio e di presentazione del progetto di bonifica per la falda, da trasmettere entro 90 giorni;

VISTA

- la documentazione trasmessa dal proponente in seguito alla Conferenza di Servizi istruttoria del 10/03/2022 ed avente per oggetto *PV Q8 2199, S.R. 515 "Noalese" km 27+805, Santa Maria di Sala (VE)*. *Trasmissione report "Progetto di Messa in Sicurezza Operativa"*, trasmessa con nota del 25/07/2022 ed acquisita agli atti dalla Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 327749 del 25/07/2022.

VISTI

- gli esiti della Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi in data 24/11/2022, convocata con nota protocollo n. 515003 del 07/11/2022 per la valutazione della soprarichiamata documentazione progettuale;

VISTA

- la nota protocollo n. 37731 del 20/01/2023 con cui è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 07/11/2022, contenente la richiesta di integrazioni documentali, da trasmettere entro 30 giorni;

VISTA

- la documentazione integrativa trasmessa dal proponente in seguito alla Conferenza di Servizi istruttoria del 07/11/2022 ed avente per oggetto *PV Q8 2199, S.R. 515 "Noalese" km 27+805, Santa Maria di Sala (VE)*. *Risposte alle prescrizioni formulate nel verbale della Conferenza dei Servizi del 24 novembre 2022 inviato dalla Regione del Veneto con prot. 37731 del 20 gennaio 2023*, trasmessa con nota del 08/02/2023 ed acquisita agli atti dalla Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 74882 del 08/02/2023;

VISTI

- gli esiti della Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi in data 05/05/2023, convocata con nota protocollo n. 216241 del 21/04/2023 per la valutazione della soprarichiamata documentazione integrativa;

VISTA

- la nota protocollo n. 363737 del 06/07/2023 con cui è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 05/05/2023, che esprime parere favorevole alla documentazione presentata ai fini della sua approvazione in sede di Conferenza di Servizi decisoria, con prescrizioni operative;

VISTA

- la convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona effettuata con nota della Direzione Progetti Speciali per Venezia del 28/07/2023 prot. 407376;

CONSIDERATO CHE

- nella nota di indizione della Conferenza di Servizi decisoria è stato indicato il termine di 20 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

PRESO ATTO

- del parere tecnico, relativo alla documentazione progettuale in oggetto, dell'ARPAV Area Tecnica e Gestionale - U.O. Bonifiche dei siti contaminati Veneto Orientale, inviato con nota del 03/08/2023 prot. n. 2023 - 0069786 / U ed acquisito agli atti dalla Direzione Progetti speciali per Venezia in data 03/08/2023 con prot. n. 418416, che conferma quanto espresso nella Conferenza di Servizi istruttoria del 05/05/2023 in merito all'approvazione del progetto;
- del parere favorevole all'approvazione della documentazione progettuale in oggetto della Città metropolitana di Venezia, inviato con nota del 11/08/2023 prot. n. 55850 ed acquisito agli atti dalla Direzione Progetti speciali per Venezia in data 14/08/2023 con prot. n. 434628, che conferma quanto espresso nella Conferenza di Servizi istruttoria del 05/05/2023;
- del parere favorevole all'approvazione della documentazione progettuale in oggetto del Comune di Santa Maria di Sala, inviato con nota del 21/08/2023 prot. n. 18511 ed acquisito agli atti dalla Direzione Progetti speciali per Venezia in data 21/08/2023 con prot. n., che conferma quanto espresso nella Conferenza di Servizi istruttoria del 05/05/2023;

CONSIDERATO CHE

- non sono pervenuti altri pareri nei termini indicati nella nota di convocazione, richiamando che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, della Legge 241/90, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei predetti requisiti, equivarrà ad assenso senza condizioni, restando ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTA

la L.R. 17 del 27/02/1990 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante";

VISTA

la L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare gli articoli 14 e segg., così come modificati dall'art. 1 del D.Lgs. 127/2016, relativi alle modalità di svolgimento delle Conferenze di Servizi e l'art. 2, comma 8-bis, della medesima Legge, così

come modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a), della Legge 120 del 2020, recante disposizioni in materia di conclusione del procedimento;

- VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3. Nuove norme in materia di gestione rifiuti, recante disposizioni in materia di competenze nella approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997;
- VISTA la L.R. n. 27/2001, che integra la L.R. 17/1990 e che stabilisce all'articolo 8, comma 6, la competenza della Regione nell'approvazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel comune di Venezia e nell'area interessata dal piano di area della laguna e area veneziana (PALAV);
- VISTO il D.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare il Titolo V della Parte Quarta e le disposizioni di cui agli articoli 242 e 245;
- VISTA la D.G.R. n. 652 del 17/03/2009 ("Legge Regionale 27/2001. Competenza alla approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nel Comune di Venezia e nell'ambito territoriale individuato dal PALAV") che conferma la competenza della Regione nell'approvazione dei progetti operativi degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza - nonché di tutte le fasi prodromiche disciplinate dall'art. 242, commi 3 e seguenti del D. Lgs. 152/2006 - di aree inquinate ricadenti nell'ambito territoriale del Piano di Area della Laguna e area Veneziana, così come individuato dal provvedimento del Consiglio Regionale n. 70 del 9 Novembre 1995, con esclusione dei progetti che riguardano il Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera;
- VISTA la D.G.R. 05 maggio 2009, n. 1269, recante integrazioni alla DGRV n. 652/2009 in merito alla competenza nell'approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nel Comune di Venezia e nell'ambito territoriale individuato dal PALAV in riferimento alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 27/2001;
- VISTA la L.R. n. 19 del 23/07/2013, che modifica l'art. 6 bis della Legge Regionale 17/1990 e ss.mm.ii. sostituendo le parole "nel comune di Venezia e nell'area interessata dal Piano di Area della Laguna e Area Veneziana (PALAV) approvato con provvedimento del Consiglio regionale del 9 novembre 1995, n. 70" con le seguenti: "nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia" (cd. "Piano Direttore 2000");
- VISTA la D.G.R. 31 luglio 2018, n. 1064 recante le "Linee guida in materia di Conferenza di servizi - Aggiornamento alle disposizioni del D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127";
- VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" in particolare gli art. 12 e 13;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1269 del 05/05/2009, con la quale il Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia è stato delegato all'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi conseguenti alla conclusione delle varie fasi previste e regolate dall'art. 242 del D. Lgs.152/2006, comma 3 e segg.;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1378 del 23/09/2019, con la quale si è proceduto ad un ulteriore assetto operativo nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con l'istituzione, tra l'altro, della "Direzione Progetti speciali per Venezia";
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 762 del 29/06/2022, con la quale è stato assegnato l'incarico di Direttore della U.O. Bonifiche Ambientali e Legge Speciale per Venezia presso la Direzione Progetti speciali per Venezia;
- VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia n. 51 del 10/10/2022 di individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza della Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e legge Speciale per Venezia e deleghe di attività al Direttore Vicario della Direzione Progetti Speciali per Venezia;

DECRETA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare, sulla scorta dei pareri degli enti pervenuti nell'ambito della Conferenza di Servizi Decisoria convocata in modalità in forma semplificata e in modalità asincrona, nonché in base a quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi Istruttoria tenutasi in data 05/05/2023, ai sensi dell'art. 242 e segg. del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii e del D.M. 31/2015, l'analisi di rischio sito specifica e il Progetto di Messa in sicurezza Operativa per il sito PV Q8 2199, ubicato in S.R. 515 Noalese in Comune di Santa Maria di Sala (VE), predisposto da Kuwait Petroleum S.p.A.;
3. Di stabilire che prima dell'inizio dei lavori, si dovrà provvedere alla stipula di due fideiussioni distinte, la prima relativa alla copertura dei costi dell'impiantistica che sarà svincolata al rilascio della relativa certificazione a fronte della realizzazione, avvio e collaudo dell'impianto, la seconda relativa alla gestione dell'impianto installato con validità temporale legata al permanere in sito dell'attività in esercizio, valutato in un tempo non inferiore a 3 anni, con obbligo, al termine dei 3 anni, di presentazione di un report di valutazione della necessità di proroga delle attività di MISO e conseguente richiesta di ulteriore fideiussione o proroga della stessa per il proseguimento delle attività.
4. Per le opere edilizie, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere depositata apposita istanza al Comune di Santa Maria di Sala.
5. A seguito dell'avvio e messa a punto dell'impianto, previsto per il 4° mese del cronoprogramma inviato, il Proponente dovrà presentare un report tecnico, valido ai fini del collaudo e necessario all'emissione della prima certificazione dell'impiantistica installata, atto a dimostrare la corretta attivazione del ciclo idrologico sotterraneo di emungimento e reimmissione in falda in funzione delle caratteristiche idrogeologiche del sito. Il documento dovrà essere comprensivo di elaborati derivanti da misure idrogeologiche e carte piezometriche atte a dimostrare la continuità del ciclo di emungimento-reimmissione e l'assenza di fenomeni di dispersione nel suolo e nel sottosuolo insaturo.
6. Qualora il sistema delle trincee drenanti non fosse sufficiente a garantire la corretta reimmissione, anche a seguito dell'approfondimento delle stesse a quota -1,85 da p.c., si dovrà valutare come alternativa l'installazione di tubi piezometrici con tratto fessurato nel primo acquifero freatico.
7. Qualora nel corso dell'esecuzione dell'intervento venissero a mancare i presupposti per l'attivazione dell'intervento di MISO, in considerazione di variazione delle condizioni ambientali del sito, il Proponente dovrà presentare istanza di approvazione di un progetto di bonifica o messa in sicurezza permanente in variante, al fine del raggiungimento di obiettivi di risanamento ambientale definitivo, o, alternativamente, presentare istanza di approvazione di nuovo modello concettuale definitivo ed eventuale analisi di rischio in variante, sulla base di mutate condizioni ambientali o sulla base di verifica di conformità ai limiti di riferimento in tutto il sito compresi i POC.
8. Di stabilire le seguenti prescrizioni di avvio lavori:
 - a. La ditta deve stipulare a favore della Città metropolitana di Venezia, prima dell'inizio dei lavori, le seguenti garanzie finanziarie:
 - una polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a garanzia della corretta installazione e completamento dell'impiantistica prevista dal progetto di MISO, di un importo pari a al 50% del totale dei costi (art. 242 comma 7 D.Lgs. 152/06), con validità: "durata tempistiche necessarie all'installazione ed avvio come da cronoprogramma allegato al progetto (4 mesi) + 2 anni" (in fase di stipula della garanzia utilizzare la formula seguente: "sommatoria di: intervallo di tempo previsto tra la stipula della fideiussione e l'inizio lavori di installazione impianto MISO + 2 (due) anni dalla data di emissione riportata in calce alla garanzia");

- una polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a garanzia della corretta gestione, conduzione e manutenzione dell'intervento di progetto di MISO, di un importo pari a al 50% del totale dei costi (art. 242 comma 7 D.Lgs. 152/06), con validità "durata degli interventi progettuali approvati (3 anni) + 2 anni" (in fase di stipula della garanzia utilizzare la formula seguente: "sommatoria di: intervallo di tempo previsto tra la stipula della fideiussione e l'avvio dell'impianto collaudato + tempo previsto per l'intervento di MISO (3 anni) + 2 (due) anni dalla data di emissione riportata in calce alla garanzia").

L'avvio degli interventi di bonifica è subordinato alla comunicazione da parte della Città metropolitana di Venezia dell'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie, inviata alla Ditta.

Le fideiussioni presentate saranno accettate dalla Città Metropolitana di Venezia a seguito di conformità di quest'ultime con il modello dello schema delle garanzie finanziarie previste (nel sito www.cittametropolitana.ve.it - uffici - modulistica – ricerca modulistica – bonifiche: schema delle garanzie finanziarie)

- b. Deve essere comunicato alla Regione del Veneto, al Comune di Santa Maria di Sala, alla Città metropolitana di Venezia ed all'ARPAV la data di avvio dei lavori di bonifica allegando (se non già fornita in precedenza in allegato al documento progettuale):

- Nominativo del direttore dei lavori;
- Nominativo del collaudatore, dell'installazione del sistema MISO, che dovrà essere nominato dalla Ditta prima dell'inizio degli interventi, per seguire il corso dei lavori ed effettuare le verifiche in corso d'opera nonché i collaudi parziali che riterrà necessari per predisporre un certificato di collaudo finale dell'intervento. Il collaudatore deve essere un professionista abilitato indipendente dai seguenti soggetti: esecutore dei lavori, proprietario del sito, estensore del progetto, responsabile dell'inquinamento. Ogni eventuale variazione del collaudatore deve essere tempestivamente comunicata.
- l'elenco dei soggetti esecutori a cui sono appaltate le varie fasi di intervento allegando gli estremi comprovanti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali – Cat. 9, classe adeguata all'importo dei lavori cantierabili appaltati, secondo il seguente schema:

Nominativo ditta	Estremi di iscrizione all'Albo Cat. 9/classe X	Interventi appaltati	Importo lavori cantierabili appaltati
------------------	--	----------------------	---------------------------------------

In caso di più lotti o fasi successive appaltate a soggetti diversi, le suddette informazioni dovranno essere fornite prima dell'avvio dei lavori di ciascuna fase;

- cronoprogramma dettagliato aggiornato degli interventi;
- cartografia georeferenziata recante indicazione dettagliata delle aree oggetto degli interventi previsti dal progetto operativo;
- estremi catastali dell'area oggetto di intervento (foglio, mappale, particella);
- l'elenco degli impianti di destinazione dei rifiuti derivanti dall'intervento (specificando tipologia, codice CER e allegando le analisi effettuate), allegando copia delle autorizzazioni in loro possesso;
- l'elenco dei trasportatori a cui sono affidati i rifiuti derivanti dall'intervento, allegando gli estremi comprovanti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;
- le modalità di collaudo previste per ciascuna fase di intervento.

9. Di stabilire le seguenti prescrizioni di fine lavori:


- a. A fine intervento si dovrà trasmettere alla Città metropolitana di Venezia l'istanza di certificazione del completamento degli interventi di MISO contenente in allegato:
- Relazione di fine lavori a firma del Direttore dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.
 - Certificato di collaudo, redatto dal Collaudatore dell'intervento.
 - Report tecnico di collaudo, allegato al certificato di collaudo atto a dimostrare la corretta attivazione del ciclo idrologico sotterraneo di emungimento e reimmissione in falda.

Copia di tale documentazione deve essere trasmessa all'ARPAV di Venezia per consentire la stesura della relazione tecnica prevista ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. 152/2006.

(nel sito www.cittametropolitana.ve.it - uffici – modulistica – ricerca modulistica – bonifiche: istanza di certificazione del completamento degli interventi di bonifica).

10. Di stabilire che il presente provvedimento chiude il procedimento avviato ai sensi degli artt. n. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
11. La Regione del Veneto è indenne da qualsiasi responsabilità derivante, direttamente o indirettamente, dall'esecuzione dei lavori e delle opere di cui alla progettazione approvata;
12. Di trasmettere, il presente provvedimento al proponente Kuwait Petrolum Italia Spa, al Comune di Santa Maria di Sala (VE), alla Città Metropolitana di Venezia, all'ARPAV – U. O. Bonifiche dei Siti Contaminati Veneto Orientale, all'AULSS 3 Serenissima, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
13. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione;
14. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per il Direttore
dott. Luca Marchesi

Il Direttore Vicario
arch. Matteo Lizier


PO - Interventi per il risanamento
del Bacino Sciolante e della Laguna di Venezia
dott. *Simone Fassina*

